

5.9.2018

A8-0245/112

Emendamento 112

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) *La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

soppresso

Or. pt

AM\1162325IT.docx

PE624.050v01-00

5.9.2018

A8-0245/113

Emendamento 113

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La presente direttiva garantisce il principio di non regressione, secondo il quale prevale la legislazione degli Stati membri che predisponga un quadro legislativo più favorevole per gli autori, i creatori, gli artisti (interpreti o esecutori) e gli utenti, o il cui quadro legislativo più favorevole sia stabilito successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/114

Emendamento 114

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca, ***da istituti di istruzione o da istituti di tutela del patrimonio culturale*** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica ***o nell'ambito della propria missione di tutela culturale. Gli Stati membri contribuiscono a promuovere la ricerca e l'innovazione in quanto tali, e l'estrazione di testo e di dati è consentita anche per fini diversi da quelli scientifici. Gli Stati membri prendono in considerazione l'opportunità di ampliare la gamma di organizzazioni interessate dall'eccezione, purché perseguano finalità d'interesse pubblico.***

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/115

Emendamento 115

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. ***I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.***

3. ***È garantita la sicurezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Le misure per il raggiungimento di detto obiettivo non vanno al di là di quanto necessario. L'eccezione non può essere nullificata da misure tecnologiche di protezione.***

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/116

Emendamento 116

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le riproduzioni e le estrazioni effettuate a fini di estrazione di testo e di dati siano memorizzate in modo sicuro e da garantire che le copie siano utilizzate sia a fini di ricerca scientifica che per il trasferimento e la condivisione di conoscenze tra organismi di ricerca, istituti di istruzione, istituzioni di tutela del patrimonio culturale e altri enti definiti dagli Stati membri.

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/117

Emendamento 117

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il regime di cui al presente articolo si applica all'utilizzo di materiali protetti nelle sedi degli istituti di tutela del patrimonio culturale o attraverso una rete elettronica sicura accessibile solo dagli utenti di tali istituti. Il presente articolo si applica altresì alle imprese di formazione o che forniscono corsi di formazione per i loro dipendenti; alle situazioni in cui esiste una rete elettronica sicura accessibile solo da parte di alunni, studenti, genitori, tutori e personale docente dell'istituto di istruzione; alla realizzazione di conferenze, seminari e altri eventi educativi che si svolgano in luoghi esterni all'istituto di istruzione; alle risorse didattiche aperte, alle comunità di apprendimento aperte e ai corsi aperti a distanza;

Or. pt